

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 380/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19"» NUOVA TITOLAZIONE «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come modificate dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19)», nel testo approvato dalla III Commissione in data 20 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.283 del 20 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 27 luglio 2020 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.287 del 21 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO****DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008****IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Vista la proposta di legge n. 380/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19"» NUOVA TITOLAZIONE «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come modificate dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19)», nel testo approvato dalla III Commissione in data 20 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.221 del 20 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 27 luglio 2020 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.225 del 21 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 luglio 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

## Scheda ATN Proposta di legge n. 380/20

## Nuova titolazione

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificate dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19”

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI  
ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale vigente.</p> <p>La materia coinvolta è la “tutela dei beni culturali” (articolo 117, secondo comma, della Costituzione), riservata alla potestà legislativa esclusiva del legislatore statale.</p> <p>Il quadro normativo nazionale è rappresentato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), Parte III (Beni paesaggistici). La proposta di legge è diretta proprio ad assicurare il rispetto della disciplina contenuta nel suddetto Codice.</p>

<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	

**Relazione Tecnico Finanziaria**

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare sulla **Proposta di legge n. 380/20**

**Nuova titolazione**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE) E ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2017, N. 25 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, COSÌ COME MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2020, N. 19"

(art. 3 ter legge regionale n 3/2015 – art. 84 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2009)*

L'articolo dispone che gli interventi edilizi previsti dall'articolo 2 della l.r. 22/2009 (Piano casa regionale) possono essere realizzati sui beni tutelati ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) solamente nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina contenuta nel suddetto Codice.

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2017)*

L'articolo dispone che la delocalizzazione, prevista dal comma 3 quinquies dell'articolo 4, in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica di edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici, siti sulle aree del cratere sismico e appartenenti a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo è ammessa qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile, nei casi e nei limiti previsti dalla Parte III del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

**Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.